VII LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

INDICE

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):												
Accelerazione delle procedure per la ese- cuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (1432);												
Maggioni: Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, con- cernente il collaudo dei lavori pubblici (173);												
Maggioni: Norme recanti snellimenti pro- cedurali per la esecuzione di opere pub- bliche (174);												
Achilli ed altri: Norme per lo snelli- mento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche (766);												
Lamorte: Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche (919);												
AIARDI e SANZA: Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (1165)	166											
_												
Presidente	171 170											
Castoldi	170											
Ciuffini	165											
GIGLIA, Relatore 166, 168.	169											

. 166, 168, 169

							1	PAG.
Laforgia,								170
lavori Sbriziolo	-							
Todros								

La seduta comincia alle 11,15.

CIUFFINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (1432); e delle proposte di legge Maggiorni: Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, concernente il collaudo dei lavori pubblici (173); Maggioni: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (174); Achilli ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure

VII LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

in materia di esecuzione di opere pubbliche (766); Lamorte: Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche (919); Aiardi e Sanza: Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (1165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Maggioni: « Modifica all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 341, concernente il collaudo dei lavori pubblici»; del deputato Maggioni: « Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubblich »; dei deputati Achilli, Castiglione, Querci, Balllardini e Ferrari Marte: « Norme per lo snellimento dele procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche »; del deputato Lamorte: « Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche »; e dei deputati Aiardi e Sanza: « Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale».

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere la relazione.

GIGLIA, Relatore. Il disegno e le proposte di legge in discussione, anche se trattano tutti la materia delle agevolazioni procedurali, per la verità si discostano su alcuni punti per affrontare questioni diverse. L'argomento che dovrebbe essere, a mio giudizio, oggetto della nostra attenzione è quello trattato dal disegno di legge del Governo sulla accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. provvedimento trae origine da una serie di esperienze condotte dal sottosegretario Scotti in particolare per quanto riguarda la situazione di Napoli, nonché da una serie di accertamenti circa i ritardi - e la loro causa - con cui ha luogo, nel Mezzogiorno e in larghe zone d'Italia, l'esecuzione di

queste opere pubbliche. Il disegno di legge fissa la sua attenzione particolarmente su alcuni punti. In primo luogo esso stabilisce una serie di norme che superano taluni adempimenti di carattere giuridico in ordine a ricorsi e a procedimenti di vari organi e comitati di carattere consultivo. In proposito debbo ricordare che il disegno di legge ha formato oggetto di un particolare punto dell'accordo intervenuto tra i partiti che, in un modo o nell'altro, sostengono il Governo Andreotti, in quanto si attribuisce ad esso il valore di spinta per la realizzazione di diverse opere che, pur essendo state da tempo finanziate, purtroppo non sono state eseguite. Tale provvedimento, pur partendo dall'esame di casi che si riferiscono particolarmente alla situazione dell'Italia meridionale, ha poi affrontato la materia nel più ampio contesto di una valutazione che ha investito tutto il territorio nazionale, cercando di prendere in considerazione alcune problematiche da tempo esistenti e di rendere più semplici e, soprattutto, più rapide, certe procedure. È per questo che, senza con ciò voler sottovalutare l'apporto di significantive opinioni espresse da alcuni colleghi tramite i progetti di legge concorrenti, propongo di scegliere come testo-base per la discussione il disegno di legge, fermando particolarmente su di esso la nostra attenzione.

Devo dire che proprio in questi giorni, e precisamente il 10 giugno scorso, il Governo, per ovviare ad una serie di difficili situazioni verificatesi nell'Italia meridionale, ha emanato un decreto-legge istitutivo di una speciale cassa d'integrazione, il cui intervento ha una durata superiore a quella normalmente prevista dalle leggi vigenti. Da più parti sono state esercitate pressioni al fine di stralciare alcuni articoli del presente disegno di legge, tra cui quelli relativi all'espropriazione, inserendoli in sede di conversione, nel predetto decreto-legge, in modo che questo abbia una maggiore efficacia. A tali sollecitazioni, giunte specialmente da parte governativa, ho risposto assicurando che la nostra Commissione avrebbe proceduto ad approvare al più presto il disegno di legge n. 1432, al fine di evitare quello stralcio ed avere, nel complesso, una normativa più organica e completa.

Entrando in un esame più particolareggiato del testo del disegno di legge, devo dire che l'articolo 1 generalizza la qualificazione di pubblica utilità, di urgenza e

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

di indifferibilità delle opere pubbliche comunque eseguite, eccettuato quanto previsto dalle leggi speciali, fissando il termine di un triennio ai vincoli ad essa conseguenti.

L'articolo 2 consente di attuare un'incisiva accelerazione nella realizzazione delle opere pubbliche, rendendo contestuale lo accertamento dello stato di consistenza delle aree ad esse destinate, con l'immissione nel possesso dell'ente espropriante. Le difformità tra il verbale di consistenza e lo stato di fatto del fondo saranno rilevanti esclusivamente ai fini dell'indennità di espropriazione, e non potranno influire sull'emanazione del decreto d'occupazione. Dell'indennità di espropriazione si parla anche, come vedremo, nell'articolo 14 del disegno di legge.

Con l'articolo 3 si prevede un procedimento di acertamento dell'inoservanza, da parte degli enti locali, di termini, ordinatori e perentori, devoluto al TAR territorialmente competente, al fine di porre in essere il presupposto di eventuali responsabilità degli amministratori locali e, in caso di persistenza nell'inadempimento, di promuovere la nomina di un commissario regionale, per ovviare alle omissioni.

L'articolo 4 comporta una nuova valutazione degli atti deliberativi degli enti locali, poiché si dà valore decisivo alle deliberazioni delle giunte comunali nei confronti dei consigli comunali, autorizzando le giunte stesse a deliberare con i poteri dei consigli.

Con l'articolo 5 viene introdotto il termine rigido di 30 giorni per l'espressione del parere da parte dei vari organi cui esso compete, così da rendere sollecita la realizzazione delle opere di cui al disegno di legge.

L'articolo 6 prevede, poi, l'elevazione dei limiti di norma per l'espressione dei pareri e per le approvazioni in merito ai progetti di massima ed esecutivi per opere da realizzare nel Mezzogiorno, da emanarsi da parte della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 7 introduce una nuova normativa circa il funzionamento e le competenze dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Compartimenti dell'ANAS, sempre al fine di accelerare i tempi.

L'articolo 8 prevede, poi, un breve termine per la prònuncia definitiva su auto-

rizzazioni e pareri da parte degli uffici periferici statali, conferendo al prefetto poteri sostituitivi; s'introduce pertanto una nuova procedura rispetto a quella attualmente in vigore, consistente invece nel far pronunciare le regioni.

L'articolo 9 contiene norme relative all'aggiudicazione a trattativa privata, mentre con gli articoli 10 ed 11 vengono elevati i limiti per i procedimenti amministrativi e per le competenze autorizzative, rispettivamente, per l'esecuzione dei collaudi e per la realizzazione delle opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo.

Con gli articoli 12 e 13 s'introducono disposizioni tendenti ad accelerare il pagamento dei ratei di mutuo concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la delegabilità alle imprese dei crediti disponibili in conto mutuo a favore degli enti appaltanti.

L'articolo 14 si riferisce all'istituzione di funzionari delegati, che devono curare la effettuazione del pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza

Con l'articolo 15 si abbrevia di 15 giorni il termine per le concessioni di costruzioni da parte dei comuni, soprattutto con riferimento alle costruzioni di carattere industriale.

L'articolo 16 snellisce il controllo della Corte dei conti sui decreti concernenti le opere pubbliche, mentre l'articolo 17 fissa nuovi termini di scadenza dell'efficacia dei vincoli derivanti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriali.

L'articolo 18 specifica la portata della competenza contrattuale dei dirigenti, e ciò anche in relazione ad un parere reso in materia dal Consiglio di Stato.

L'articolo 19 determina l'immediata operatività delle disposizioni contenute nel testo di legge, data l'urgenza che caratterizza il provvedimento medesimo, fatta salva la sola procedura per le gare a trattativa privata già promosse dagli enti locali territoriali

Con l'articolo 20 viene conferito alla presente normativa il carattere di « legge-cornice », lasciando alle regioni la potestà d'intervenire nelle materie di loro competenza con proprie leggi.

L'articolo 21 stabilisce, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

GIGLIA, Relatore. Devo ricordare, a questo punto, che, in una recente riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, alcuni colleghi hanno rilevato che sarebbe più opportuno tener conto delle disposizioni che saranno contenute nei decreti delegati di cui alla legge n. 382 del 1975, prima di giungere alla definitiva approvazione di questo disegno di legge. Ma, avendo anche ascoltato l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mi sono convinto del fatto che proprio lo articolo 20 del disegno di legge può consentire di superare ogni difficoltà in ordine a quei provvedimenti, attualmente in corso di esame da parte del Governo, e la cui elaborazione non è stata ancora conclusa. Si lascerebbe, così, alle regioni la possibilità di intervenire con proprie leggi nelle materie di loro competenza, ponendosi la presente come legge-quadro, cioè di carattere generale.

Per tutti questi motivi – ferma restando la libertà dei colleghi di avanzare adeguamenti suggerimenti e di proporre modifiche – vorrei raccomandare di procedere al più presto all'approvazione del disegno di legge, possibilmente prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Anch'io, come l'onorevole Giglia, intendo soffermare l'attenzione essenzialmente sul disegno di legge n. 1432. Questo provvedimento, di cui riconosciamo e affermiamo l'urgenza, presenta ancora, in materia di accelerazione di procedure, alcuni limiti e vuoti, dato che l'articolato sembra non rispondere del tutto nemmeno agli stessi obiettivi fissati dalla relazione governativa che lo accompagna, vale a dire l'eliminazione di quelle anomalie strutturali del potenziale d'intervento pubblico nel settore delle opere pubbliche, delle costruzioni, eccetera.

Questo con riferimento al contenuto degli articoli. Poi vi è l'osservazione di carattere generale, ma in effetti di fondo, che è quella che si riferisce all'inquadramento del disegno di legge in discussione nella tematica della legge n. 382 del 1975 e oggi in particolare in riferimento al parere reso dalla Commissione interparlamentare per le questioni regionali in materia, per quanto concerne compiti e funzioni degli uffici periferici dello Stato, che secondo questo provvedimento conserverebbero attribuzioni proprie.

Ora, la stessa relazione introduttiva recata dal disegno di legge si riferisce in particolare al Mezzogiorno, al suo grave quadro emergente, all'alto tasso di disoccupazione, alla contrapposizione tra onerosi programmi finanziati e accantonamento di rilevanti risorse, alla assoluta necessità di adottare meccanismi di accelerazione delle procedure per l'effettiva attuazione delle opere. Però, mi sembra che non tutti i nodi che ostacolano tale attuazione siano stati sciolti, quanto meno quelli che più ricorrono a rallentare o bloccare i processi attuativi. Al riguardo intendo riferirmi ma non a caso - a quanto avviene nella regione Campania, per tutta una serie di motivi, documentati dall'incartamento predisposto dagli uffici e che ho avuto modo di consultare solo questa mattina.

Innanzitutto v'è il fatto che il Ministero del bilancio e della programmazione economica, insieme con la giunta regionale, ha svolto un'analisi della spesa pubblica in Campania, che costituisce certo una esemplificazione per un'area del Mezzogiorno ma contiene osservazioni ed indicazioni valide per la generalità del paese.

In secondo luogo, proprio la natura delle anomalie, dei ritardi e delle loro conseguenze, ha indotto il sottosegretario Scotti ad impegnarsi, a nome del Governo, a predisporre un provvedimento specifico di snellimento di procedure e, quindi, di incentivazione operativa, impegno che trova una testimonianza ma non una completa risposta da questo disegno di legge.

In terzo luogo, le difficoltà che si accentuano nel Mezzogiorno e la gravità dei suoi problemi non solo sono ben ricordati, come accennavo prima, nella relazione introduttiva del provvedimento, ma vengono anche puntualmente richiamati nell'« accordo programmatico», e per di più proprio nel paragrafo dedicato al Mezzogiorno, sottolineandosi l'urgenza del problema della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure di spesa per gli investimenti.

Infine, voglio ricordare che proprio le risultanze dell'analisi condotta dal Ministe-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

ro del bilancio, e poi tradotta in ponderosissimi volumi, hanno consentito agli estensori del documento predisposto dagli uffici di prospettare una serie di indicazioni di possibili meccanismi di accelerazione, che indubbiamente erano noti al Governo al momento della stesura del disegno di legge, ma che solo in parte sono state considerate.

Trascuro alcuni dati per soffermarmi solo su alcuni punti che sicuramente sono stati alla base delle affermazioni a suo tempo rese dal sottosegretario Scotti. Solo per quanto riguarda la Campania il blocco riguarda decisioni di spesa in conto capitale relative ad interventi per un ammontare complessivo, formatosi dal 1971 al 1976, di 3.193 miliardi di lire. Proprio per effetto dei ritardi sono stati effettuati lavori solo per un importo di 20,657 miliardi di lire, mentre lavori per 422,383 miliardi sono sospesi ed altri per 1.478,773 miliardi debbono essere appaltati.

I nodi che dalla lettura delle tabelle analitiche del citato documento risultano più ricorrenti sono: carenze di natura urbanistica; difficoltà espropriative; difficoltà nel rilascio di concessioni e di autorizzazioni da parte di enti per servitù ed attraversamenti; trasferimento di competenze statali alle regioni in modo disorganico e sovrapposizione di competenze; mancanza di capacità negli enti locali di programmare gli interventi e di finanziare le parti a loro carico; dilagare di procedure di adeguamento di prezzi agli intervenuti aumenti di costo; mancata presentazione di progetti; mancata assegnazione di aree; espletamento di procedure di appalto; mancato rilascio di licenze edilizie. Questa serie di ostacoli ritengo possa suggerire un'integrazione di contenuti più specifici nel testo in discussione.

D'altra parte, le indicazioni che proprio dal documento del Ministero del bilancio si evidenziano coprono alcuni dei punti suddetti, anche se tali indicazioni abbisognano di ulteriore approfondimento. Le riassumo ricordando che riguardano essenzialmente procedure tendenti a ridurre i costi, oltre che, ovviamente, i tempi: modalità per le autorizzazioni agli esproprianti per quanto concerne occupazione ed indennità; riserva in aumento, nei programmi di edilizia residenziale, di alloggi per le famiglie da sgombrerare da fabbricati che insistono sui fondi; accelerazione di tempi e di meccanismi per quanto concerne lo

spostamento di servizi; limite del 20 per cento dell'importo in progetto ai fini delle perizie suppletive, con esclusione delle maggiori spese derivanti dagli aumenti di revisione; segnalazione del nominativo del progettista al competente ordine professionale, quando la perizia suppletiva superi il 20 per cento per evidenti originarie carenze progettuali; divieto della concessione alle imprese, nel corso dell'opera, di periodi di proroga superiori al 20 per cento del tempo concesso per l'esecuzione, al netto delle perizie suppletive; superamento di processi propri dell'ordinamento statale preregionale, con esplicito riferimento agli organi tecnico-consultivi i cui pareri sono obbligatori per legge in molte procedure; previsione della istituzione di un comitato tecnico di coordinamento presso la regione, il quale potrebbe sostituire i comitati tecnicoamministrativi, che diventerebbero organi consultivi (mentre i funzionari farebbero parte di questo comitato a livello regionale).

GIGLIA, *Relatore*. Vi è l'esempio della Calabria, dove questo comitato tecnico non si riunisce da tre mesi.

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Si potrebbe trovare una soluzione anche nel rispetto della legge n. 382 del 1975. Ultima indicazione del mio elenco, infine, la revoca di promesse di finanziamento concesse al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione dei progetti esecutivi.

A queste indicazioni, contenute nel documento del Ministero del bilancio, noi comunisti aggiungiamo, salva naturalmente, la valutazione di tutte le indicazioni nella sede opportuna: norme e tempi tecnici più precisi per le progettazioni; il problema della revisione dei prezzi e dell'acconto iniziale alle imprese, la cui incidenza sui ritardi e sull'aumento dei costi abbiamo messo in evidenza in occasione della discussione del disegno di legge nell'adeguamento agli apporti alle norme della CEE.

Infine, riteniamo che si debba tener conto delle proposte di legge che si stanno elaborando o sono state già elaborate a livello regionale: mi riferisco, per esempio, a quelle della regione Lazio (di cui mi ha informato l'assessore Prisco) e della regione Campania, le quali mettono in evidenza, con un'ottica più ravvicinata, gli impedimenti e le possibili soluzioni.

VII LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

Un'ultima osservazione, sempre in tema di Mezzogiorno, riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, che nel disegno di legge figura solo all'articolo 6 in relazione ad un aumento dei limiti di importo ai fini del rilascio del parere. Secondo me va detto che la Cassa per il Mezzogiorno, appunto nel sud, contribuisce alla prevalente quota di investimento, ma è anche vero che prosegue nel suo intervento con le sue « vecchie » procedure.

In effetti questo ente, che pure ha sostanziale autonomia amministrativa, offre anch'esso un panorama di stagnazione da un lato, mentre dall'altro coltiva meccanismi di finanziamenti che riguardano perizie suppletive, progetti, gare in aumento, definizione di lavori già progettati, che provocano ritardi notevoli ed altrettanto notevoli aumenti di costi. Mi richiamo, per esempio, al progetto per il disinquinamento di Napoli: avviato nel 1973, in seguito allo scandalo del colera, con un importo di 35 miliardi, è arrivato oggi a circa 500 miliardi. L'aumento, però, non si è avuto per effetto di nuove opere, ma per una serie di affidamenti di incarichi, in materia di ricerca, a consorzi di imprese associate, o, addirittura ad una multinazionale.

Molto probabilmente per la Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe esser fatto riferimento alla legge n. 143 del 1976 (come per le competenze degli uffici periferici dello Stato è scontato quello alla legge n. 382 del 1975), affrontando il problema della collocazione di tale organismo nell'ambito delle commissioni regionali, come organo esecutivo.

Per tornare più in particolare al provvedimento oggi in discussione, devo dire che esso sembra più rivolto a rimuovere gli ostacoli nei rapporti con il privato, che non ad affrontare le anomalie più tipiche della struttura tecnica e amministrativa. Per quanto riguarda l'articolato, penso che le osservazioni da fare, avendo una natura prevalentemente tecnica, potranno essere più opportunamente svolte nella sede specifica.

TODROS. Dal momento che sia l'onorevole Giglia, sia l'onorevole Sbriziolo hanno fatto rilevare la necessità di adeguare il provvedimento in discussione alla legge n. 382 del 1975, da un lato, e, dall'altro, a quei provvedimenti che sono stati posti in essere recentemente, volti a riassorbire

i residui di bilancio ed a alleggerire le procedure, penso che sia il caso di procedere subito alla nomina di un Comitato ristretto che si occupi di trovare la più soddisfacente formulazione degli articoli.

LAFORGIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho niente da eccepire su questa proposta, a patto che serva veramente ad accelerare l'approvazione del provvedimento in discussione e non si risolva in uno slittamento di tempi.

CASTOLDI. Mentre ci accingiamo ad accelerare le procedure di aggiudicazione degli appalti, ritengo necessario trovare il modo per eliminare alcune norme in materia di gestione degli appalti medesimi, che comportano notevoli sprechi di denaro pubblico ed illeciti arricchimenti delle imprese. A questo proposito, devo ricordare che, in sede di approvazione del disegno di legge che adeguava alle normative CEE le procedure di conferimento degli appalti, il Governo aveva accettato un ordine del giorno che andava in tale direzione. Non solo - e qui concludo il mio brevissimo intervento -, ma c'è anche un precedente: quando abbiamo approvato il provvedimento stralcio sulla edilizia popolare, abbiamo anche approvato la normativa per il conferimento degli appalti.

BORRI. Vorrei parlare un attimo di un aspetto particolare del problema degli appalti. Si tratta della applicazione, assai spesso estensiva e distorta, di vecchie norme che conferiscono alle cooperative la facoltà di vedersi riservate in esclusiva alcune gare di appalto da parte degli enti locali. Ritengo che mettere un punto fermo in questa materia, non significhi punire le cooperative, ma solo riportare il loro intervento su di un piano di correttezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei assicurare agli onorevoli Castoldi e Borri, che il Governo conferma la sua piena disponibilità sui problemi che concernono la gestione degli appalti. Con ciò intendo fare riferimento all'ordine del giorno presentato in sede di discussione ed approvazione del disegno di

VII LEGISLATURA -- NONA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1977

legge sul coordinamento delle norme sugli appalti con le norme CEE, e che il Governo accettò come raccomandazione. In relazione a quell'ordine del giorno posso dire che il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto al Ministero del tesoro di emanare norme restrittive sulle anticipazioni per gli appalti. Riteniamo che detto ministero emanerà entro breve tempo tali norme.

Quanto alla revisione delle tabelle e dei parametri, la apposita commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta lavorando al loro aggiornamento, mentre per gli altri aspetti relativi alla revisione dei prezzi, essi comportano la necessità dell'emanazione di norme legislative e, quindi, un approfondimento che richiede tempi che bisognerà valutare nelle sedi adatte. Non mi sembra che ancorare rigidamente tali questioni al disegno di legge in discussione sia produttivo al fine che tutti ci proponiamo di raggiungere, cioè la sollecita approvazione delle norme per l'accelerazione delle procedure.

Per concludere, il Governo conferma piena disponibilità e sensibilità circa i problemi sollevati riguardanti la gestione degli appalti, ricordando però che, richiedendo essi un approfondimento adeguato, esigono tempi tecnici che non si conciliano con quelli che noi chiediamo siano utilizzati per l'approvazione di questo disegno di legge.

TODROS. Il gruppo comunista è d'accordo con il Governo circa la necessità di accelerare al massimo i tempi, considerando il problema di grande importanza, e quindi di lavorare con grande impegno per arrivare al più presto all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Todros di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dell'articolato.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO